

FINALITA'
(art. 1)

DECRETO del MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO del 19 FEBBRAIO 2007

Il decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

DEFINIZIONI
(art. 2)

Impianto o sistema solare fotovoltaico (o imp. fotovoltaico): è un imp. di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici.

Impianto fotovoltaico non integrato: è l'imp. con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (vedi **allegato 2**).

Impianto parzialmente integrato: è l'imp. i cui moduli sono posizionati su tetti, coperture, facciate, balaustre, parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse(vedi **allegato 2**).

Impianto con integrazione architettonica: è l'imp. i cui moduli sono installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse(vedi **allegati 2 e 3**).

Soggetto responsabile (SR): è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti.

Soggetto attuatore: è il Gestore dei Servizi elettrici (GSE S.p.a., già GRTN, Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.).

DESTINATARI
(art. 3)

1. persone fisiche;
2. persone giuridiche;
3. soggetti pubblici;
4. condomini di unità abitative e/o di edifici.

REQUISITI MINIMI
(art. 4)

- il richiedente non deve aver beneficiato del vecchio conto energia;
- La potenza nominale dell'impianto deve essere maggiore o uguale a 1 Kw;
- L'imp. deve essere entrato in *esercizio dal 13 aprile 2007*. Inoltre possono accedere all'incentivo gli imp. entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e il 13 aprile 2007, che non abbiano beneficiato del vecchio conto energia, e purché si faccia richiesta entro 90 gg dal 13 aprile 2007;
- L'imp. deve essere connesso alla rete (o ad una piccola rete isolata), mentre, per l'incentivazione di imp. non connessi alla si fa riferimento ad un "decreto successivo".

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE TARIFFE
(art. 5)

1. Il soggetto che intende realizzare l'impianto deve inoltrare al **Gestore di Rete** (generalmente ENEL, o comunque con chi ha il contratto di fornitura elettrica) il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79; e di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387. Per impianti con potenze installate comprese tra 1 e 20 kWp, deve inoltre precisare se intende avvalersi o meno del servizio di **scambio sul posto** per l'energia prodotta.
2. Ad impianto ultimato, deve trasmettere al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori;
3. Entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, deve far pervenire al soggetto attuatore (GSE):
 - ✓ **la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante,**
 - ✓ **documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto,** (vedi **allegato 4**).

Il non rispetto dei termini comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.
4. Le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sono quelle previste dalla Delibera dell'AEEG n. 90 del 13 aprile 2007
5. gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati, quelli integrati e quelli non superiori a 20 kWp sono considerati non industriali e non sono soggetti alla verifica ambientale, sempreché non ubicati in aree protette.
6. Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso (ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs 29 dicembre 2003, n.387).

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di **20 anni** a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è **costante in moneta corrette** (non varia con l'inflazione).

	Potenza nominale dell'impianto P (kWp)	Tipologia 1 non integrato	Tipologia 2 semi integrato	Tipologia 3 integrato
A)	$1 \leq P \leq 3$	0,40	0,44	0,49
B)	$3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
C)	$P > 20$	0,36	0,40	0,44

La tariffa incentivante per gli impianti entrati in esercizio dal 01/01/2009 al 31/12/2010 è decurtata del 2% per ogni anno successivo al 2008.

E' previsto un incremento del 5% delle tariffe incentivanti per:

- a) impianti non integrati con potenza nominale >3kW, il cui soggetto responsabile impieghi l'energia prodotta con modalità di "autoproduzione" (ovvero il 70% dell'energia prodotta dall'impianto viene consumata in loco, vedi art. 2, comma 2, D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79);
- b) impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- c) impianti integrati in superfici esterne di involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- d) impianti il cui SR è un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Questi incrementi non sono tra loro cumulabili.

Sono previsti premi aggiuntivi per gli impianti operanti in regime di **scambio sul posto** e che alimentino, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite ad unità immobiliari o edifici. Inoltre il SR deve dotarsi di un **attestato di certificazione energetica** o di un **attestato di qualificazione energetica** dell'edificio o unità immobiliare (ai sensi art 2 comma 1 D.lgs. n.192 del 19 agosto 2005), e successivamente all'entrata in esercizio dell'imp. f.v., deve effettuare interventi, tra quelli previsti dalla medesima certificazione/attestato che riducano almeno del 10% l'indice di prestazione energetica di calcolo dell'edificio. *A seguito dell'esecuzione degli interventi il SR deve trasmettere al GSE le certificazioni energetiche chiedendo il riconoscimento del premio.* Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda. Il premio consiste nella maggiorazione della tariffa incentivante della metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia (comunque fino ad un massimo del 30%).

Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all'entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C del d.lgs. 192/05.

La tariffa incentivante non può essere richiesta (così come il relativo premio) nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici (comunitari, nazionali, regionali o locali) in conto capitale oltre il 20% dell'investimento. Questo non vale per le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche.

Non è possibile comunque cumulare la tariffa incentivante con i **certificati verdi** ed i titoli di **efficienza energetica**.

Non possono usufruire dell'incentivo gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come da Finanziaria 2007.

Resta fermo il diritto al beneficio dell'IVA al 10%.

INCENTIVI
(art. 6)

PREMIO per impianti abbinati ad un USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA
(art. 7)

Condizioni per la CUMULABILITÀ
(art. 9)